

CONVENZIONE

PER LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO (artt. 75 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii.)

Tra

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con sede legale in Roma, Piazza della Repubblica 59, (di seguito “Consiglio”) nella persona del Presidente pro tempore Gerardo Longobardi, elettivamente domiciliato presso la sede legale

E

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nella persona del Pro Rettore Prof. Claudio Franchini, elettivamente domiciliato per la carica in Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma (di seguito “Università”)

PREMESSO CHE

- Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha ravvisato l’opportunità di stipulare una Convenzione, a favore dei propri Iscritti, con soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro (artt. 75 e ss del d.lgs.10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii.);
- L’art. 76, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le Commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ai sensi dell’art. 75 e ss. del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del Direttore Generale n. 29/2013 del 16/4/2013 ha disposto l’iscrizione all’albo della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto istituita presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

CONSIDERATO CHE

- L’oggetto della presente Convenzione è il rilascio delle certificazioni dei contratti di lavoro di cui agli artt. 75 e ss. del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii..
- L’attività dovrà essere rivolta a tutti gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- Il rapporto di collaborazione con l’Università non dovrà comportare per il Consiglio oneri economici di alcun genere, né diretti né indiretti.



Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa ed allegati

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è il rilascio delle seguenti certificazioni:


- certificazione dei contratti di lavoro e di appalto di cui agli artt. 75 e ss. del d. lgs. n. 276/2003;
- certificazione della conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma quarto del d.lgs. n. 276/2003;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative in relazione alle tipologie di rapporti di lavoro con i soci di cui all'art.83 del d.lgs. n. 276/2003;
- certificazione dei contratti di appalto anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni dell'art.84 del d.lgs. n. 276/2003;
- certificazione dell'esperienza del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;
- certificazione delle clausole compromissorie;
- certificazione dei lodi delle camere arbitrali;
- certificazione della volontà delle parti espressa in sede di certificazione in relazione alle clausole dei contratti di lavoro e alle tipizzazioni delle cause di licenziamento;
- certificazione accordi individuali di mutamento delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento ex art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 81/2015
- attività di consulenza legata alla attività di certificazione;

Art. 3 – Obblighi del fornitore

L'Università si impegna ad eseguire le prestazioni sopra individuate, e quindi a fornire i propri servizi con la tempestività necessaria ad evitare qualsiasi pregiudizio agli Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 4 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà durata biennale a far data dalla sua sottoscrizione e, su richiesta del Consiglio, potrà essere rinnovata per uguale periodo.



Art. 5 – Corrispettivi

Le tariffe da applicare a tutti gli Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale del Consiglio - i quali, possono fruire di condizioni di particolare favore relativamente alle esigenze professionali - sono le seguenti:

- € 100,00 + IVA per la certificazione dei contratti di lavoro e di appalto di cui agli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;
- € 100,00 + IVA per la certificazione di rinunzie e transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma quarto del d.lgs. n. 276/2003;
- € 100,00 + IVA per la certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative in relazione alle tipologie di rapporti di lavoro con i soci di cui all'art.83 del d.lgs. n. 276/2003;
- € 100,00 + IVA per la certificazione dei contratti di appalto anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni dell'art. 84 del d.lgs. n. 276/2003;
- € 100,00 + IVA per la certificazione esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;
- € 100,00 + IVA per la certificazione delle clausole compromissorie;
- Per i lodi arbitrali le condizioni economiche verranno stabilite con specifici accordi che tengano conto del valore della controversia;
- € 100,00 + IVA per la certificazione della volontà delle parti espressa in sede di certificazione in relazione alle clausole dei contratti di lavoro e alle tipizzazioni delle cause di licenziamento;
- € 100,00 + IVA per la certificazione accordi individuali di mutamento delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento ex art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 81/2015;
- € 200,00 + IVA a ora per l'attività di consulenza legata alla attività di certificazione.

Non è previsto alcun onere economico di alcun genere a carico del Consiglio.

Art. 6 – Disciplina applicata

La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)

Art. 7 – Responsabilità verso terzi

Il Consiglio non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti dall'Università e relativi all'esecuzione del presente atto.

Art. 8 – Recesso

Le parti sono libere di recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno 3 mesi, tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 9 – Modifiche ed integrazioni

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera a.r., o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 10 - Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Roma.

Art. 11 – Comunicazioni

Qualsiasi avviso o qualsiasi comunicazione avverrà in forma scritta come riportato nell'art. 9 della presente Convenzione, ai seguenti indirizzi:

se al Consiglio:

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 ROMA
Pec: Consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

se all'Università:

Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
Via Orazio Raimondo, 18
00173 ROMA
Pec: rettore@pec.uniroma2.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 15 settembre 2016

**Per l'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"**

Il Prorettore

Prof. Claudio Franchini



**Per il Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Il Presidente

Dott. Gerardo Longobardi